



Provincia di Salerno
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110
E-Mail: info@comune.aquara.sa.it - Web: www.comune.aquara.sa.it
Codice Fiscale: 82001370657

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL' EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 così come modificato dalla L. 28.06.2019, no 58.)

Art.1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorché, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta e trasmessa all'ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità d'impresa, persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività rappresentata di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in

istanza. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

Art. 4

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio

tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, in caso di rateazione. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fidejussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, in caso di rateazione. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fidejussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, in caso di rateazione.

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Art. 3

riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

(Norma di rinvio)

Art. 7

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Art. 6

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione. Garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione, specifica fidejussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo i contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti licenza, autorizzazione o concessione viene revocata. Quotora gli interessati non regolarizzano la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente locale. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di procedura alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio competente. L'ufficio tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi posizione di irregolarità tributaria.

In sede di prima applicazione l'ufficio competente provvede ad inviare all'ufficio tributi, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza mensile, un elenco aggiornato dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

Art. 5

Trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni di cui al successivo articolo 5.



PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, è stato acquisito il **parere favorevole** espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica e contabile**, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO

- **il Testo** Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- **lo Statuto** Comunale;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti. Presenti 6;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integrante del presente deliberato;

2. DI APPROVARE il <<Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter; del Decreto - Legge 30 Aprile 2019, n° 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n° 58>>, composto da n° 7 (sette) articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI PRECISARE che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia;

4. DI DELIBERARE altresì, l'immediata esecutività del presente atto con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, stante l'urgenza di provvedere. -

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidenza dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio Marino



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020

Dalla Residenza Comunale,

20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale,

20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000).

Dalla Residenza Comunale,



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola